

FOGLIO INFORMATIVO ESTERO - CREDITI DOCUMENTARI EMESSI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Bologna Credito Cooperativo Società Cooperativa

Sede Legale e Direzione Generale Piazza Galvani, 4 - 40124 Bologna

Tel 051 6571111 Fax 051 6571100

info@bancadibologna.it - info@cert.bancadibologna.it - www.bancadibologna.it

Albo Società Cooperative n. A 117115

Albo delle Banche n. 4672 Codice ABI 8883.1

Registro delle Imprese di Bologna e C.F. 00415760370 - R.E.A. n.160969/BO

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca P.Iva 02529020220

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Offerta Fuori Sede – Soggetto Collocatore

| | |
|--|---------------------------|
| Banca di Bologna – Nome e Cognome | Cod. Dipendente |
| Promotore con mandato – Nome e Cognome | Nr. Iscrizione Albo |
| Telefono e E-mail | |

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Struttura e funzione economica

L'operazione di credito documentario consiste nell'assunzione di un impegno da parte di una banca (Banca emittente), su ordine e per conto di un proprio Cliente (Ordinante), generalmente acquirente di merci, a seguito del quale tale banca effettuerà, o farà effettuare da propria Banca corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione di effetto, accettazione di una tratta, ecc.) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito, in favore di un terzo (Beneficiario), generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante, contro presentazione, da parte dello stesso venditore, di documenti commerciali relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previsti nel testo del credito.

Si tratta di una operazione assai diffusa nel commercio internazionale con la quale si realizza una marcata contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le banche del venditore e del compratore, della documentazione inerente la fornitura e la spedizione della merce, documentazione di cui la banche controllano la conformità formale (omettendo quindi valutazioni di merito) secondo principi e regole consolidati facenti capo alle Norme della Camera di Commercio Internazionale.

Si ha un credito documentario import quando il cliente importatore, attraverso la presentazione della richiesta di credito documentario, ne richiede l'apertura, autorizzando da subito l'addebito sul suo c/c della somma che deriva dall'utilizzo dello stesso ed inoltre costituisce in pegno merci e documenti rappresentativi di merci, a garanzia dell'esposizione banca. Per l'emissione di crediti import è necessaria la presenza di apposita linea di credito concessa dalla banca al cliente ordinante.

Il credito documentario è disciplinato da specifiche Norme emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Nell'esecuzione di operazioni si credito documentario è prassi consolidata avvalersi di corrispondenti estere domiciliate nel Paese del venditore / esportatore.

Una particolare tipologia di credito documentario, assimilabile ad una garanzia, è data dalla lettera di credito stand-by: trattasi di impegno con il quale la banca emittente garantisce il pagamento a vista a favore del beneficiario, nel caso in cui l'ordinante non abbia adempiuto alle proprie obbligazioni, dietro presentazione di documenti elencati nel testo del credito.

Principali rischi (generici e specifici)

- il cliente, richiedendo di pagare a mezzo credito documentario non è al riparo dai rischi relativi alla qualità, quantità ed esistenza della merce, poiché il controllo è fatto esclusivamente sulla documentazione;
- rischio paese e della banca emittente: possibilità di insolvenza della banca emittente o impedimenti ad effettuare il pagamento dovuti a motivi politici o disposizioni valutarie del paese della banca emittente;

- le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di de-nominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.

| CONDIZIONI ECONOMICHE | |
|--|---|
| COMMISSIONI | |
| COMMISS. APERTURA | CREDITI IMPORT DEROGABILE: 0,125% Minimo: € 75,00 PERIODICITÀ CALCOLO COMMISS. MENSILE |
| COMMISS. MODIFICA | CREDITI IMPORT DEROGABILE: 0,125% Minimo: € 75,00 PERIODICITÀ CALCOLO COMMISS. MENSILE |
| COMMISS. UTILIZZO | CREDITI IMPORT DEROGABILE: 0,125% Minimo: € 75,00 |
| COMMISS. ACCETTAZIONE/PAGAMENTO DIFFERITO | CREDITI IMPORT DEROGABILE: 0,125% Minimo: € 75,00 PERIODICITÀ CALCOLO COMMISS. MENSILE |
| COMMISS. PAGAMENTO / GENERICHE | CREDITI IMPORT DEROGABILE: 0,15% Minimo: € 1,55 |
| Euro | CREDITI IMPORT DEROGABILE: 0,15% Minimo: € 1,55 |
| SPESE | |
| SPESE APERTURA | CREDITI IMPORT DEROGABILE: € 60,00 |
| SPESE MODIFICA | CREDITI IMPORT DEROGABILE: € 50,00 |
| SPESE UTILIZZO | CREDITI IMPORT DEROGABILE: € 20,00 |
| SPESE PAGAMENTO / GENERICHE | CREDITI IMPORT DEROGABILE: € 12,00 |
| RECUPERO SPESE RECLAMATE | Recupero eventuali spese/commissioni reclamate da corrispondenti |
| SPESE PAGAMENTO (DIVISA) / DOLLARO STATI UNITI | CREDITI IMPORT DEROGABILE: € 8,00 |
| GIORNI | |
| DATA DISPONIBILITÀ | |
| | |
| DATA VALUTA | CREDITI IMPORT DEROGABILE: In giornata |
| | |
| SPESE VARIE | |
| TRASP. DOCUMENTAZ. PERIODICA / GENERICHE | |
| Trasparenza documentazione periodica inviata per posta | CREDITI IMPORT DEROGABILE: € 0,54 |
| Trasparenza documentazione periodica in casella bancaria | CREDITI IMPORT DEROGABILE: € 0,54 |
| Trasparenza documentazione periodica inviata tramite in-bank | CREDITI IMPORT DEROGABILE: € 0,00 |

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

| | |
|---|-----------------------------------|
| Spese per produzione altra documentazione alla clientela (ipotesi diverse da quelle previste dalla normativa psd) | € 5,00 |
| Spese per invio altra documentazione alla clientela | Secondo tariffa postale in vigore |
| - canale on-line | € 0,00 |
| Spese per ricerca e copia (per singolo documento) – spese di spedizione escluse | |

| | |
|-------------------------------------|----------|
| - Archivio cartaceo inhouse | € 5,97 € |
| - Archivio cartaceo c/to outsourcer | € 5,54 |
| - Archivio elettronico | € 3,08 |

RECESSO E RECLAMI

Recesso

Trattandosi di impegno assunto dalla Banca il cliente non ha facoltà di recesso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il rapporto si chiude quanto la Banca ha ritirato i documenti, anche tramite corrispondente, ed eseguito il pagamento. Il cliente da tale momento è tenuto a rimborsare le somme pagate, le spese e commissioni, anche se appostate contabilmente sul suo conto corrente, a prescindere dal fatto che la merce sia arrivata o non sia disponibile. In caso di mancato rimborso la Banca ha facoltà di vendere le merci o i documenti, a mezzo pubblico venditore e senza obbligo di preavviso, utilizzando le somme a compensazione, totale o parziale del proprio credito.

Reclami e conciliazione stragiudiziale

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a

Banca di Bologna

Ufficio Reclami

Piazza Galvani n. 4 40124 Bologna

Fax 051 6571100

e-mail info@bancadibologna.it

pec info@cert.bancadibologna.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

| | |
|---|---|
| Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC) | Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero dal 1929 ha elaborato delle Regole "Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari" che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUU. Pubblicazione 600 del 2007) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario e Stand-by Letter of Credit per quanto ad esse applicabili. |
| Apertura | Trattasi del momento di emissione del credito documentario o della Stand-by letter of credit, e cioè quando la Banca emittente, su istruzioni dell'Ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le condizioni alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito. |
| Prestazione prevista dal credito | Quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito il Beneficiario si aspetta o il pagamento a vista o l'accettazione della tratta da parte della Banca che poi in forza di tale impegno effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza oppure l'assunzione da parte della Banca di un impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di |

| | |
|---|---|
| | negoziante, la Banca, diversa dalla banca emittente ed autorizzata a ciò, "anticipa" Salvo Buon Fine i fondi al Beneficiario in attesa che la Banca emittente riceva i documenti ed effettui la copertura in via definitiva del suo impegno. |
| Modifica | Indica la variazione dei termini del credito originario. Attenzione: le modifiche per essere valide devono essere accettate esplicitamente dal Beneficiario (o chi ne ha il diritto) o altrimenti possono essere considerate accettate se, alla presentazione dei documenti, palesemente si determina dalla documentazione stessa che il Beneficiario ha accettato le modifiche proposte. |
| Utilizzo | E' il momento in cui il Beneficiario presenta i documenti per riceverne la prestazione. |
| Rischio Paese | Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese (per cause politiche, calamità naturali etc.) |
| Spese per comunicazione relativa alla trasparenza bancaria | Spese per invio periodico di documenti di sintesi o di comunicazioni per variazione o modifiche condizioni economiche/contrattuali |
| Cambio | Prezzo di una moneta di un Paese espresso in termini di un altro Paese. |
| Valuta | Moneta diversa da quella della banca negoziatrice. |